



PROVINCIA DI BRESCIA
SETTORE AGRICOLTURA – CACCIA E PESCA

CALENDARIO VENATORIO 2015 – 2016 per la caccia vagante in pianura PRIME DISPOSIZIONI

L'esercizio della caccia nel territorio provinciale, compreso l'addestramento dei cani nel periodo che precede l'apertura della stagione venatoria, è disciplinato dalla normativa vigente ed è consentito alle specie ammesse nelle zone e nei periodi sotto indicati, fermo restando che la caccia è sempre vietata il martedì e il venerdì.

1. ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI

L'addestramento e l'allenamento dei cani sono consentiti nei terreni incolti, liberi da colture in atto e nei terreni boschivi (fatta eccezione per quelli di recente rimboschimento, se tabellati) **dal 22 agosto al 13 settembre per cinque giorni alla settimana (esclusi il martedì e il venerdì)** e sono subordinati al possesso del tesserino venatorio regionale con indicata l'adesione all'Ambito Territoriale di caccia Unico di pianura (ATC) o della ricevuta del versamento della quota corrispondente al tipo di caccia prescelto nell'ATC Unico.

L'addestramento e l'allenamento dei cani, ivi compresi i soggetti di età inferiore ai 15 mesi, sono vietati in tutte le zone in cui, per qualsiasi motivo, non è ammesso il prelievo venatorio (fondi chiusi, zone rosse, oasi, zone di ripopolamento e cattura ecc..).

L'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi è consentito (esclusi il lunedì, martedì e venerdì) nei mesi di febbraio, marzo, luglio e dall'1 al 20 agosto.

Per il restante periodo dell'anno valgono le stesse disposizioni previste per i soggetti adulti.

2. PERIODI DI CACCIA E SPECIE CACCIABILI

Nei periodi sotto indicati è consentito il prelievo delle seguenti specie di fauna selvatica:

- **Dal 3 settembre al 17 settembre** è consentita la caccia da appostamento temporaneo alle seguenti specie: Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Tortora (*Streptopelia turtur*) nelle giornate di **giovedì e domenica** sino alle ore 13,00.
Per la Tortora è autorizzato un prelievo giornaliero massimo di cinque capi per specie.
- **dal 20 settembre al 31 dicembre**: Allodola, Beccaccia, Coniglio selvatico, Fagiano, Merlo, Minilepre, Quaglia, Tordo bottaccio e Tortora fermo restando che per la Tortora il prelievo è consentito sino al **16 dicembre** compreso;
- **dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016**: Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Marzaiola, Mestolone, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Porciglione, Beccaccino, Cesena, Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Frullino, Gazza, Ghiandaia, Tordo sassello e Volpe, fermo restando che per la Cornacchia grigia e nera il prelievo è consentito sino al **16 gennaio 2016** compreso;
- **dal 20 settembre all'8 dicembre**: Lepre comune, Pernice rossa e Starna;

La caccia alla Volpe con l'uso del cane da seguita e/o da tana dopo l'8 dicembre 2015 e fino al 31 gennaio 2016 è consentita per tre giorni settimanali a scelta, **purché esercitata da squadre di cacciatori** con le modalità stabilite dal Regolamento provinciale.

La caccia al Cinghiale è disciplinata da apposite norme regolamentari.

3. ORARI DI CACCIA

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, secondo gli orari riportati sul tesserino regionale. La settimana venatoria inizia il lunedì e termina la domenica.

4. GIORNATE DI CACCIA E CARNIERE

Durante l'intera stagione venatoria il cacciatore non può usufruire di più di 55 giornate di caccia, nel rispetto dei limiti di carnieri sotto indicati.

Durante l'intera stagione venatoria il limite dei capi prelevabili per cacciatore è:

- **10 capi** di Lepre comune
- **15 capi** di Pernice rossa o Starna
- **20 capi** di Fagiano

Per ogni giornata di caccia il limite dei capi prelevabili per cacciatore è:

- **2 capi** di selvaggina stanziale anche della stessa specie, ad eccezione della Lepre comune, di cui è consentito il prelievo di un solo capo per cacciatore,
- **30 capi** di selvaggina migratoria, con il limite di **2 Beccacce** e di **10 capi** tra palmipedi e trampolieri.

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il territorio della Zona di pianura è costituito da un Ambito territoriale unico di caccia.

L'ammissione all'esercizio venatorio nell'Ambito territoriale è subordinata al pagamento, a seconda della forma di caccia prescelta, della quota d'accesso stabilita dal Comitato di gestione.

Il socio dell'ATC è tenuto inoltre all'osservanza di eventuali disposizioni speciali adottate dal Comitato di gestione e approvate dalla Provincia.

A partire dal 1° di novembre, ogni cacciatore che ha optato per la forma di caccia vagante in pianura può disporre, nel territorio della Regione Lombardia, di un **pacchetto di 10 giornate** di caccia negli ATC della provincia di residenza e/o di ammissione, limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria. A tal fine, a partire dal 1° di ottobre, il cacciatore già iscritto ad un Ambito Territoriale di Caccia (ATC) regionale, interessato ad usufruire del predetto pacchetto di 10 giornate in un ATC della provincia di residenza e/o di ammissione, deve recarsi presso l'ATC ove intende esercitare tale tipo di caccia munito del tesserino venatorio. L'ATC autorizzerà l'accesso del cacciatore sul proprio territorio, previa apposizione di un apposito timbro sul tesserino venatorio e subordinatamente al versamento della quota di 5,16 Euro per ogni giornata autorizzata.

Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia vagante in pianura può esercitare, a partire dal 1° di ottobre, in tutti gli Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini della Regione Lombardia, la caccia **per 15 giornate** da appostamento fisso, previo consenso del titolare dell'appostamento stesso. **La fruizione delle suddette quindici giornate deve essere evidenziata** sul tesserino venatorio cerchiando la data della giornata di caccia utilizzata. Nelle giornate in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non può esercitare altra forma di caccia.

Nel territorio dell'Ambito sono istituite Zone di rifugio e di ambientamento per la fauna stanziale (zone rosse), perimetrate con apposite tabelle, con divieto di caccia vagante ad eccezione della caccia esercitata in squadra alla volpe dopo l'8 dicembre con la supervisione di un agente del Corpo di polizia provinciale.

6. USO DEI CANI

Durante la stagione venatoria **l'uso del cane segugio è consentito sino all'8 dicembre**, salvo che per tipi di caccia autorizzati da apposite disposizioni provinciali.

Nelle zone di rifugio ed ambientamento per la fauna stanziale (zone rosse) è vietato l'uso di ogni tipo di cane, salvo che per la caccia esercitata in squadra alla Volpe dopo l'8 dicembre.

7. CACCIA DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO E USO DEI RICHIAMI VIVI

Ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito l'uso di richiami vivi di cattura nel numero massimo di 10 unità in conformità alle disposizioni regionali.

Oltre ai richiami vivi di cattura è ammesso l'uso di richiami vivi di allevamento appartenenti a specie consentite, purché risultino regolarmente detenuti conformemente alle norme vigenti.

Le caratteristiche (misure e materiali) delle gabbie dei richiami vivi utilizzati non possono discostarsi da quelle consentite dalla vigente normativa (Misure: *per Cesena, Merlo, Tordo Bottaccio, Tordo Sassello: cm 25 x cm 30 x cm 25* - *per Allodola : cm 15 x 20 x 20*).

8. DISCIPLINA DEL PRELIEVO VENATORIO NELLE ZPS

Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, nelle **Zone di Protezione Speciale è vietato:**

- esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso nei giorni di **mercoledì e domenica**;
- il prelievo delle specie in deroga;
- abbattere esemplari appartenenti alla specie Moretta (*Aythya fuligula*);
- l'addestramento di cani da caccia, compresi i soggetti di età inferiore ai 15 mesi, fino al **31 agosto** compreso.
- l'uso di munizionamento con pallini di piombo all'interno delle zone umide (laghi, stagni, paludi, acquitrini ecc), nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne .

9. CACCIA SULLA NEVE

Sull'intero territorio dell'ATC Unico è vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, compresi quindi i territori dei Comuni facenti parte delle Comunità Montane.

10. NORME DI CARATTERE GENERALE

Si ritiene utile ricordare che:

- è vietato esercitare la caccia in forma diversa da quella prescelta o non corrispondente al contributo di gestione versato;
- è sempre vietata la caccia ai Tetraonidi, alla Coturnice e agli Ungulati, ad eccezione del Cinghiale, **al di fuori della Zona faunistica delle Alpi**;
- è vietato usare o detenere sul luogo di caccia **munizioni a palla unica o con pallini di calibro superiore a 4 millimetri** nei giorni in cui non è consentita la caccia al cinghiale o a chi non esercita tale tipo di caccia;
- è vietato cacciare nelle aree boscate percorse dal fuoco ai sensi di quanto disposto dalla legge 353/2000;
- entro il **31 marzo 2016**, il cacciatore **deve restituire alla Provincia il tesserino** venatorio regionale dopo aver compilato l'apposito riquadro riepilogativo;
- **il cacciatore è tenuto al recupero dei bossoli delle cartucce utilizzate**;
- non è consentita la posta alla beccaccia (caccia all'aspetto nel suo volo crepuscolare) né la caccia da appostamento al beccaccino.

11. RISARCIMENTO DANNI

Il prelievo di fauna stanziale e della Beccaccia effettuato in violazione della vigente normativa comporta, in aggiunta alle sanzioni di legge, il risarcimento del danno faunistico arrecato nella misura di Euro **100,00** per ogni capo di Fagiano; Euro **200,00** per ogni Pernice o Starna; Euro **500,00** per ogni Lepre comune, Cinghiale e Beccaccia; Euro **1.000,00** per ogni capo di Coturnice delle Alpi, Gallo forcello (maschio), Pernice bianca o Lepre bianca; Euro **2.000,00** per ogni capo di Ungulato, Gallo cedrone, Gallo forcello (femmina) e per altre specie stanziali di cui sia vietato il prelievo.

12. NORME DI SALVAGUARDIA

Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni della legge 157/92, della legge regionale 26/93 e successive modifiche e dei regolamenti regionali e provinciali vigenti.

Valgono, inoltre, le disposizioni del calendario venatorio regionale con le integrazioni di carattere provinciale.

Eventuali variazioni rese necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o regolamentari sono da ritenere automaticamente recepite. Di esse verrà data notizia con mezzi adeguati.